



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 107/2022 DEL 02/12/2022

**PORTO DI ANCONA
ATTIVITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO IN PROSECUZIONE SU AREA DEMANIALE
MARITTIMA DI MQ 2.100,00 SITUATA A TERGO DELLA BANCHINA 20 DEL PORTO DI
ANCONA**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante



nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.



- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 1/2016 in data 13/01/2016, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la richiesta della I.Co.P. s.r.l. – C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, nonché terminalista ai sensi dell'art. 18 ibidem, acquisita al prot. n. ARR-10889-29_8_2022, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione alla occupazione temporanea di un'area demaniale di mq. 2.100,00 (ml. 70,00x30,00) situata a tergo della banchina n. 20 del porto di Ancona, per una durata di 90 giorni a decorrere dal 01.09.2022, in ragione di sopravvenuta necessità rappresentata dalla compagnia di navigazione Maersk con aumento del numero di contenitori vuoti/pieni da movimentare nello scalo di Ancona;
- VISTA** l'Ordinanza n. 70/2022 del 01/09/2022 recante autorizzazione a all'utilizzo di un'area di mq. 2.100,00 situata a tergo della banchina n. 20 del porto di Ancona per il deposito temporaneo di contenitori vuoti in ragione di sopravvenuta necessità rappresentata dalla compagnia di navigazione Maersk con aumento del numero di contenitori vuoti/pieni da movimentare nello scalo di Ancona dal 02/09/2022 al 30/11/2022;
- VISTA** la comunicazione della I.Co.P. s.r.l. – C.F./P.IVA 011169160429, assunta al prot. ARR-14706-29_11_2022 recante domanda di prosecuzione, in via eccezionale, dell'occupazione assentita con l'ordinanza sopra richiamata in ragione dell'arrivo in successione di container vuoti Maersk mediante le unità nel prosieguo specificate, con immediato incremento dei contenitori vuoti (n. 494) da movimentare nello scalo di Ancona, non altrimenti gestibili mediante gli spazi assentiti in concessione alla stessa;
- VISTA** ancora, la comunicazione di cui sopra, nella quale la menzionata impresa portuale ha specificato che sono previsti in arrivo i seguenti quantitativi di container vuoti Maersk:
- da M/n ITAL BONNY n. 340 hc 40' e n. 34 box;
 - da M/n BF PHILIPP n. 100 hc 40' e n. 20 box 20';
- VISTA** la nota prot. PAR-8785-30_11_2022, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti funzionali all'emissione del presente provvedimento, tra cui il canone dovuto per la prosecuzione del deposito temporaneo di che trattasi, e ad avviare il relativo procedimento richiedendo le valutazioni istruttorie all'Autorità marittima ed agli Uffici di questo Ente per quanto di competenza;
- VISTA** la nota della Divisione Safety-Security di questa Autorità, prot. n. PAR-14830-01_12_2022;



- VISTA** la nota prot. n. ARR-14792-01_12_2022 trasmessa dalla I.Co.P. s.r.l. recante le precisazioni richieste in ordine all'estensione dell'area oggetto di richiesta;
- VISTA** la nota prot. n. ARR-14882-02_12_2022, con cui la Società istante ha prodotto la quietanza di avvenuto versamento del canone dovuto nonché dei valori bollati;
- PRESO ATTO** della polizza RCT/RCO e del deposito cauzionale già prestato dalla società I.Co.P. s.r.l. relativamente all'occupazione assentita con l'Ordinanza n. 70/2022;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ancona, recante nulla osta per quanto di competenza, giusto prot. n. R.U. 62060 del 01/12/2022, assunta da questo Ente al prot. n. ARR-14814-01/12/2022;
- VISTA** la concessione demaniale marittima portante n. 00-1/2020 Rep. 1560 avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzo delle fasce operative della banchina n. 23, nonché delle gru fisse su di essa insistenti, nonché dei relativi accessori, per esercitarvi le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione di tutte le merci;
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 4A/2020 rilasciata a favore della società I.Co.p. s.r.l.;
- CONSIDERATO** il perdurare dell'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura eccezionale e transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uso, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;
- TENUTO CONTO** altresì dell'arrivo ravvicinato delle unità recanti i container di che trattasi con incremento improvviso dei contenitori da movimentare da parte della Impresa Portuale;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare



un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

RITENUTO

di dover provvedere ad autorizzare la prosecuzione del deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, fino alla data del 31/12/2022, è assentito, in via eccezionale e del tutto temporanea, alla società ICOP s.r.l., impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4A/2020, l'utilizzo dell'area di mq 2.100,00, come da planimetria allegata, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, per deposito di contenitori sbarcati.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale I.Co.P. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale terminalista I.Co.P. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica;
- valuterà l'impresa portuale, anche sulla base delle informazioni tecniche acquisite presso questo Ufficio e per il tramite di personale idoneamente qualificato, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti nello spazio ad oggetto dell'occupazione, ciò in relazione ai carichi di esercizio derivanti dalle attività da svolgersi;



- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, come da specifica dichiarazione del legale rappresentante *pro tempore*, attestante di aver adempiuto alla prescrizione sopra detta, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- al fine di ridurre eventuali interferenze tra le attività di movimentazione delle merci afferenti all'area richiesta e le operazioni portuali caratterizzanti le limitrofe aree operative e la viabilità di servizio, la società dovrà ricorrere alla delimitazione della stessa con apposizione di idonea segnaletica mobile temporanea;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- i mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- in prossimità di binari ferroviari in esercizio, il deposito dovrà avvenire mantenendo sempre la distanza di m. 2,00 dalla rotaia più vicina;
- divieto di transito e di sosta nella fascia di rispetto pari a ml. 20 dal ciglio banchina n. 21 di mezzi operativi che superino il carico uniformemente distribuito di 1,3 t/mq, ciò con particolare riferimento ai camion che trasporteranno nell'area in analisi le pesanti bramme di alluminio, che dovranno transitare tassativamente al di fuori della citata fascia di rispetto;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.



Art. 3

La società I.Co.P. s.r.l., impresa portuale terminalista autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita. L'impresa portuale dovrà confermare i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, dovrà inviare la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

Ancona, 02.12.2022

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà

V°

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino